

**REGOLAMENTO (CE) N. 2269/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 22 dicembre 2003**

**relativo all'apertura, per l'anno 2004, di un contingente tariffario all'importazione nella Comunità europea di talune merci originarie dell'Islanda ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 1999/492/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, riguardante la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte, e la Repubblica d'Islanda dall'altra, in merito al protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte, e la Repubblica d'Islanda dall'altra, in merito al protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, approvato con decisione 1999/492/CEE, stabilisce contingenti tariffari annui per le importazioni dall'Islanda di prodotti a base di zucchero e cioccolato e di altre preparazioni alimentari contenenti cacao. È necessario aprire tale contingente tariffari per l'anno 2004.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 <sup>(5)</sup>,

fissa le norme di gestione dei contingenti tariffari. È opportuno che il contingente tariffario aperto dal presente regolamento sia gestito secondo tali norme.

- (3) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 le merci originarie dell'Islanda che figurano in allegato sono soggette ai dazi elencati in tale allegato entro i limiti del contingente annuo ivi indicato.

*Articolo 2*

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione ai sensi degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 192 del 24.7.1999, pag. 47.

<sup>(4)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16.